



COMUNE DI
PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 del 10/12/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

REGOLARITA'
TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 22/11/2010

Il Responsabile del
Servizio

Dott. Giuseppe
LALISCIA

REGOLARITA'
CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 22/11/2010

Il Responsabile del
Settore Economico
Finanziario

Dott. Stefano LANZA

L'anno 2010 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 19:05 presso il Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria, seduta pubblica di 1 convocazione, il Consiglio Comunale sotto la **Presidenza del Giovanni SMIRAGLIA** e con l'assistenza del **Segretario Generale Dott.ssa CALIA Marcella**.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati **presenti N. 18** consiglieri ed **assenti N. 3** In conseguenza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
Avv. Giuseppe ECCLESIA	X	
Dott. Luigi LATERZA	X	
Sergio ANNESE	X	
Ing. Francesco LUPOLI	X	
Francesco MARRA	X	
Antonio VINCENTI	X	
Rag. Cosimo COMETA	X	
Dott.ssa Gabriella FICOCELLI	X	
Filippo FALCO		X
Gennaro OLIVA	X	
Agostino Roberto SPINETO	X	
Vincenzo CALVELLI		X
Giuseppe LENTI	X	
Giovanni SMIRAGLIA	X	
Rag. Angela Delia CAMARDA	X	
Dott. Pietro BORRACCINO	X	
Dott. Vito Michele FIORE	X	
Pietro VETRANO		X
Rag. Carmine CHIARELLI	X	
Dr. Cataldo Ettore GUZZONE	X	
Dott. Pietro CONTE	X	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera C.C. n.23 del 04/05/2010;

Appurata la necessità di rettificare il suddetto regolamento aggiungendo quanto sotto specificato:

1. Art.10 comma 2 *tale esenzione non è fruibile qualora il coniuge, non effettivamente legalmente separato, e figlio/i vivano in un altro appartamento, sia in questo Comune che fuori da esso.....;*
2. Art.17 comma 2 *Per omesso, tardivo od insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, o accertato in sede di controllo delle dichiarazioni, si applica il 30% dell'importo non versato.....;*

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs 267/2000 dal Responsabile di Settore competente;

Con voti favorevoli n. 14 – contrari n. 4 (Guzzone, Conte, Camarda e Borraccino), espressi per manoalzata da n. 18 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, a decorrere dal 01.01.2011, di cui all'allegato al presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto apportando le seguenti modifiche:

1. Art.10 comma 2 *tale esenzione non è fruibile qualora il coniuge non effettivamente legalmente separato, e figlio/i vivano in un altro appartamento, sia in questo Comune che fuori da esso;.....*
2. Art.17 comma 2 *Per omesso, tardivo od insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, o accertato in sede di controllo delle dichiarazioni, si applica il 30% dell'importo non versato;.....*

Di dare atto che il regolamento è composto da n. 22 articoli;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Entrate Comunali affinché provveda ad inviare, ad esecutività avvenuta, copia del presente provvedimento, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;

Di dichiarare il presente atto, con n. 14 voti favorevoli e n. 4 contrari, (Guzzone, Conte, Camarda e Borraccino), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

INDICE

<i>Art. 1</i>	OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
<i>Art. 2</i>	PRESUPPOSTO
<i>Art. 3</i>	DESCRIZIONE DI FABBRICATI E AREE
<i>Art. 4</i>	SOGGETTI PASSIVI
<i>Art. 5</i>	SOGGETTO ATTIVO
<i>Art. 6</i>	FABBRICATI RURALI
<i>Art. 7</i>	BASE IMPONIBILE
<i>Art. 8</i>	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA
<i>Art. 9</i>	ESENZIONI
<i>Art. 10</i>	RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
<i>Art. 11</i>	TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE
<i>Art. 12</i>	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
<i>Art. 13</i>	ACCERTAMENTO
<i>Art. 14</i>	RISCOSSIONE COATTIVA
<i>Art. 15</i>	RIMBORSI E COMPENSAZIONE
<i>Art. 16</i>	LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI
<i>Art. 17</i>	SANZIONI ED INTERESSI
<i>Art. 18</i>	CONTENZIOSO
<i>Art. 19</i>	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE
<i>Art. 20</i>	POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
<i>Art. 21</i>	DISPOSIZIONI FINALI
<i>Art. 22</i>	EFFICACIA

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Pulsano dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2

PRESUPPOSTO

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3

DESCRIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità' di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorchè non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è accertata liquidata e riscossa da questo Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui questo Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 6

FABBRICATI RURALI

1. Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:
 - a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
 - 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
 - 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
 - 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
 - 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
 - 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

- b) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.
- c) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(b).
- d) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (c), adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (d), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

- 2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Articolo 7 BASE IMPONIBILE

- 1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 3.
- 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale "B", il moltiplicatore va rivalutato nella misura del 40 per cento.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando gli appositi coefficienti.
I predetti coefficienti sono aggiornati annualmente. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale iscritto in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
2. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
3. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta

- all'abitazione principale o di alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.
4. L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
 5. La deliberazione di cui al comma 2 può fissare, a decorrere dall'anno d'imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
 6. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
 7. Ai sensi di quanto dispone l'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, l'aliquota può essere determinata anche in misura inferiore al 4 per mille, limitatamente a quegli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi, di cui alla legge citata, tra organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori. L'aliquota può essere fissata anche in misura tale da comportare l'esenzione dall'imposta.
 8. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Articolo 9 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 10

RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Non è dovuta l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; tale esenzione non è fruibile qualora il coniuge non effettivamente legalmente separato, e figlio/i vivano in un altro appartamento, sia in questo Comune che fuori da esso;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L'imposta è dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo qualora accatastate nelle categorie A1, A8 ed A9, ad esse non si applica l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille;
4. L'imposta per i cittadini AIRE è calcolata ad aliquota agevolata del 5 per mille con detrazione di 103,29 euro, per l'immobile adibito ad abitazione principale, a condizione che non risulti locato e comunque non ricompreso nelle categorie A1, A8 ed A9.

5. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli) si assimilano ad abitazione principale agli effetti dell'esenzione, dell'aliquota ridotta e della detrazione.
6. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del Codice Civile, classificate nelle categorie catastali C/6 (autorimesse), C/2 (cantine annesse al medesimo corpo di fabbrica dell'abitazione principale) e C/7 (tettoie aperte o chiuse) e pertanto assimilate all'abitazione principale. Si considera ai fini dell'esonero del pagamento dell'Imposta solo una pertinenza per categoria;
7. L'esenzione della prima casa è estesa ai ricoverati di lunga degenza o ospiti in strutture private e pubbliche (case di riposo, case di cura) a condizione che non risulti locata e comunque non ricompresa nelle categorie A1, A8 ed A9.

Articolo 11 TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE.

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,84 e fino ad € 61.974,82;
 - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,82 e fino a € 103.291,87;
 - c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291,87 e fino a € 129.114,22;
 - d) agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 5.

Articolo 12 VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale, o mediante utilizzo della Delega F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.
4. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 13 ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico,

con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 15

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell'imposta versata per le aree che successivamente sono divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizioni per aver diritto al rimborso sono:
 - a) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti;
 - b) che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - c) che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.

Articolo 16

LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta comprensivo di sanzioni e interessi, non sia superiore ad € 12,00.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito ad una sola annualità.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.
4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D. Lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Per omesso, tardivo od insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, o accertato in sede di controllo delle dichiarazioni, si applica il 30% dell'importo non versato;
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 3%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 18 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

Articolo 19
INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta prima della determinazione formale dell'indennità, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base alla normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Articolo 20
POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
 - a. Il 2% del gettito ICI riscosso dall'attività di recupero nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributario ed è ripartito con determina del suo Dirigente in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali aziendali;
 - b. l'1% del gettito ICI riscosso dall'attività di recupero nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi ed è utilizzato, con determina del suo Dirigente, per l'acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale addetto.

Articolo 21
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.
2. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

Articolo 22
EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio **2011**.

Presidente SMIRAGLIA

Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno che è l'"Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili".

Relaziona l'Assessore Cometa.

Assessore COMETA

Grazie, Presidente.

Anche in questo caso si tratta di una modifica. E' stata presa a base una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione che stabilisce un attimino quelle che sono le regole per avere la deduzione dell'abitazione principale. Deduzione dell'abitazione principale intesa come abitazione della residenza della famiglia e del nucleo familiare.

Da quando noi abbiamo internalizzato il servizio di riscossione dei tributi e monitorato un attimino quella che è la situazione del territorio del Comune di Pulsano, ci siamo resi conto che in parecchi casi si viene a verificare che il nucleo familiare che abitava o a Taranto o nello stesso Comune di Pulsano, da quando è entrato in vigore la normativa relativa alla deduzione sull'abitazione principale da estendersi anche ai familiari, molti hanno diviso il nucleo familiare, nel senso che la moglie con i figli abitavano a Pulsano e l'altro coniuge andava ad abitare nella residenza estiva che stava sulla litoranea. A maggior ragione la cosa si verificava a Taranto. Per esempio: il nucleo familiare abitava a Taranto, il coniuge aveva l'abitazione sulla litoranea, facevano la variazione di residenza in modo da poter usufruire entrambi delle deduzioni come abitazione principale.

Facendo tesoro di questa sentenza, stiamo proponendo la modifica all'Art. 10 del Regolamento, al comma 2 andiamo ad aggiungere: nelle esenzioni: "Tale esenzione non è fruibile qualora il coniuge non è effettivamente legalmente separato e figlio/figlio vivano in un altro appartamento sia in questo comune che fuori da esso".

Questo perché questa sentenza, ovviamente, nello stabilire quello che è il nucleo familiare, stabilisce anche che nel momento in cui ci sono delle crepe nello stesso nucleo familiare, dunque c'è una sentenza di separazione o comunque siano legalmente separati, questo non si applica, nel senso che il coniuge che va a vivere in un'altra abitazione ha diritto anch'egli alla detrazione.

L'altra modifica è relativa all'Art. 17, al comma 2 dove: "...per omesso o tardivo o insufficiente versamento delle prescritte scadenze, il secondo a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione o accertata in sede di controllo delle dichiarazioni, si applica il 30% dell'importo non versato", mentre precedentemente era previsto il 50%.

Grazie.

Presidente SMIRAGLIA

Grazie, Assessore.

Anche per questo punto, chiamerei il Presidente della Commissione Finanza, Tributi e Bilancio a relazionare sul punto.

Consigliere CHIARELLI

Finalmente - dico - si comincia a mettere un po' d'ordine anche in queste cose! Finalmente i furbi non continueranno a fare più i furbi! Finalmente molta gente che realmente non risiede nel nostro Comune, possa ritornare del loro Comune di residenza, possa ritornare nel loro stato di famiglia. Perché per fare quello che si è fatto fino a questo momento, automaticamente si è andati incontro a delle scissioni del foglio di famiglia, cioè in realtà voglio dire che anche se sotto l'aspetto economico le Amministrazioni non avranno granché, ma quantomeno questa norma sta disciplinando quello che è il contenuto fondamentale di una regola che va applicata. C'erano prima marito e moglie, uno aveva la casa giù a mare, l'altro a Pulsano: hanno fatto la scissione del foglio di famiglia e risultava che Carmine Chiarelli abitava a mare e che mia moglie abitava a Pulsano. Perché?

Per non pagare l'ICI né a una parte e né all'altra. E questo è stato fatto fino all'altro giorno.

Però quando io vi dico che i Comuni, al di là del 6-7% - ormai le statistiche sono uscite fuori, abbiamo anche verificato, a quanto so - di introito, non avranno più di tanto. Resta fermo fondamentale che non ha modificato la norma, per esempio, per quanto riguarda l'occupazione ai figli nella casa di loro proprietà. A questo punto il figlio che non è nello stato di famiglia del genitore ma che va ad usufruire di questo bene immobile, automaticamente non paga l'ICI.

Qui siamo perfettamente d'accordo!

Se l'Amministrazione avesse anche inficiato - perché poteva anche tranquillamente farlo - questo risultato, mi avrebbe visto dannatamente contrario. Così come ha fatto Taranto, che non riconosce, per esempio, l'adozione o l'utilizzo di un bene immobile primario ad un figlio o, addirittura, all'altro coniuge. Allora, detto questo, il sottoscritto è favorevole nel disciplinare questa norma e della modifica di questo punto del Regolamento.

Presidente SMIRAGLIA

Grazie, Consigliere Chiarelli.

Altri interventi?

Consigliere Borraccino, Vice Presidente della Commissione.

Consigliere BORRACCINO

Devo dire al Consigliere Chiarelli che in effetti nel Regolamento i figli vengono penalizzati, nella proposta di modifica. I figli vengono penalizzati.

(Intervento fuori microfono)

E leggi bene la proposta di delibera, così mentre io parlo, se mi sono sbagliato, mi correggi, se ne ho dato una lettura sbagliata mi correggi.

(Intervento fuori microfono)

No, no. Qui dice "legalmente separato e figlio/figlio vivono in un altro appartamento". Lo dice! Se poi qui... può darsi che stia leggendo male io. Può darsi che stia leggendo male io o che sia...

(Interventi fuori microfono)

Aspettate! Era un chiarimento... Carmine, era il chiarimento preliminare che volevo da...

(Intervento fuori microfono)

Se l'Assessore...

Presidente SMIRAGLIA

Non ho caso, ho dato la parola prima al Presidente.

Consigliere BORRACCINO

Evitiamo una querelle!

Presidente SMIRAGLIA

Recuperiamo le posizioni! Prego, Consigliere.

Consigliere BORRACCINO

Il testo non è chiaro, Presidente. E quello che dice nell'intervento Chiarelli, mi ha indotto ancora di più a dover chiedere un chiarimento.

Assessore, nella proposta di delibera: "delibera di - Art. 10, comma 2 - tale esigenza non è fruibile qualora il coniuge non effettivamente legalmente separato e figlio/figli abitano in un altro appartamento". Quindi questa cosa si applica solo al coniuge o anche al figlio?

(Intervento fuori microfono)

Ah, si applica anche ai figli!

(Intervento fuori microfono)

Allora ho capito bene io!

Assessore COMETA

Posso chiarire il concetto di figli?
E' chiaro che - giusto per fare chiarezza...
Posso intervenire?

Presidente SMIRAGLIA

Se il Consigliere Borraccino è d'accordo, non ho nessun tipo di problema.

Consigliere BORRACCINO

Sì, sì.

Presidente SMIRAGLIA

Prego, Assessore, giusto per chiarire.

Assessore COMETA

Possiamo specificamente tranquillamente!

Il discorso dei figli è inteso i figli che chiaramente... il tutto, chiaramente, è per fare chiarezza nel Regolamento, quello che noi stiamo dicendo. E' chiaro che ogni cittadino che si trovi nelle condizioni in cui si rende conto e reputa necessario voler usufruire delle detrazioni, noi non è che lo vietiamo a priori.

E' chiaro che ci saranno dei controlli che verranno effettuati. Per cui i figli che hanno comunque un reddito e che sono autonomi, avranno diritto alla detrazione come abitazione principale. I figli, invece, che non hanno reddito per potersi sostenere e che comunque si evince che fanno capo al nucleo familiare, in quel caso lì non avranno diritto alla detrazione.

Ma si tratta soltanto di una pura e semplice - la posso chiamare - perequazione fiscale da questo punto di vista? Non si tratta di voler far pagare di più a nessuno cittadino, noi stiamo soltanto dettando delle regole per rendere uguali i cittadini che sono onesti e pagano correttamente l'ICI, la TARSU e gli altri tributi comunali e non quelli che vogliono fare i furbi.

Si tratta solo e soltanto di questo!

Perché in molti casi l'altra residenza viene occupata furbescamente per usufruire delle detrazioni come abitazione principale. Ma questo comunque sarà al buon senso del cittadino dichiarare se ha diritto o meno e successivamente non è che uno farà

l'accertamento soltanto perché è figlio, chiaramente ci saranno i presupposti per poter fare gli accertamenti.

Grazie.

Presidente SMIRAGLIA

Grazie.

Prego, Consigliere Borraccino.

Consigliere BORRACCINO

Quindi era un po' quello che io temevo.

L'argomento io non lo sottovaluterei, quello di questa sera, perché l'intendimento, condivisibile, io lo definirei tentativo di lotta all'elusione. Mi riferisco ai tecnici, siete più d'uno. Credo di sbagliare il termine: lotta all'elusione.

Io non sono un "benaltrista", perché ogni genere in questi casi si dice: "C'è questa cosa?", "Ma c'è ben altro da fare". Io penso che bisogna affrontare l'argomento in questione senza usare tecniche "benaltriste", ma stasera ci vuole. Vediamo un tentativo di lotta all'elusione, non vediamo nulla contro l'evasione che c'è certamente in questo Comune ed è anche grave.

Assessore, non scuota la testa, che questa è l'introduzione, non è la conclusione, magari la scuoterà quando avrò concluso.

Dicevo: lotta all'elusione. Da un punto di vista giuridico, regge poco. Regge poco e ha conseguenze che dobbiamo valutare questa sera. Regge poco perché la sentenza (che è una sentenza della Cassazione, non è una sentenza della Corte Costituzionale e non è una Legge) metto mano ad un tema delicato che è quello del tipo di famiglia. E, fra l'altro, già questo dovrebbe indurci ad avere un po' di prudenza, perché stiamo parlando di tipo di famiglia e stiamo, introducendo una norma di tipo fiscale, andando a pensare come debbano funzionare le famiglie. E dettiamo noi delle norme su come debbano funzionare le famiglie. Su questo sarei molto prudente.

Ma in ogni caso la sentenza dice: "...individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, salvo che tale presunzione sia superata dalla prova dello spostamento della propria dimora abituale sia causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza. Si riferisce ai coniugi!

Se lei, Assessore, lo vuole applicare come tentativo di lotta all'elusione questa sentenza, non può che - per quello che la sentenza stessa dice - limitarla ai coniugi e togliere proprio la parola fine. La deve togliere proprio. E la sua riflessione, che sul piano della logica è pertinente (dice: "Ma se un figlio non ha reddito"), mi rimanda a quello che mi diceva un mio carissimo amico avvocato, che purtroppo non c'è più: "Piero, attento, che la logica è una cosa, la Legge è un'altra". Non far coincidere la logica con la norma, sono due piani distinti".

Quindi quello che dice l'Assessore è logico, dice: "Ma se un figlio non ha reddito, è evidente che ha fatto questa cosa...". Sarà logico ma non sta nella sentenza. Quindi quella parte sarebbe giusto a priori toglierla. Se proprio dobbiamo dircela tutta, c'è qualcuno che poi chiama i figli "bamboccioni", e noi qui diamo un altro piccolo stimolo

a lasciare i figli nella funzione di "bamboccioni", perché se un figliolo decide di fare lo svincolo e non ha un lavoro e comunque va a vivere in un'altra abitazione rispetto a quella della famiglia, noi che andiamo a vedere il 730 e, se non ce l'hai, e "torna a casa Lassie"?

Mi sembra un po' improprio.

Poi, elusione per elusione, voi state eludendo la vera fonte che causa questa situazione.

Come si fa a chiedere la residenza in questo Comune?

Voi dovevate venire questa sera, piuttosto che con quest'atto, con un atto... con una serie di provvedimenti attraverso i quali dovevate dare sicurezza. Come diceva l'Assessore "Tutti i cittadini devono pagare le tasse". Sa come, Assessore?

Venendo qua con un atto regolamentante evidentemente il modo con cui si acquisisce la residenza in questo Comune, perché quello che dice lei, se è vero che esistono persone che di fatto non abitano in una casa al mare - faccio per dire - ma ne hanno la residenza, mi chiedo: come mai è stata data loro la possibilità di avere "la residenza"?

Forse il fenomeno da tenere sotto monitoraggio è quello, non tanto...

Prima facciamo scappare i buoi dalla stalla e poi diciamo "Andiamo a prenderli!". Facciamo sì che i buoi non scappino dalla stalla! Forse dedichiamoci a questo!

In più poi, Assessore, io volevo dirle anche un'altra cosa: lei dice "Tanto lo mettiamo nel Regolamento". Sa, guardi, che se c'è nel Regolamento poi un cittadino che si trova in quella situazione risulterà essere non a posto con la sua piccola tassa da pagare, sa! Non può dire: "Tanto lo mettiamo... poi i cittadini dovranno...". No! Un cittadino poi si troverà nella situazione di dover essere considerato moroso. Se non lo farà questo mese, lo farà il mese prossimo, lo farà l'altro anno - no? - col rischio, fra l'altro, secondo me - glielo dicevo stamattina - di creare anche altri residui attivi e tanto contenzioso.

In più c'è un altro aspetto sul quale volevo farvi riflettere, tant'è che io concluderò dicendovi di ripensare a questo argomento, ritirarlo e, magari, dopo un ripensamento riportarlo. Ma per questa sera vi chiederei di ritirarlo.

Sa perché, Assessore?

Perché Pulsano ha 10.500 abitanti all'incirca, mi pare, no? Lei questa sera sta ponendo la nostra comunità, fra l'altro, con una mano dice "Non entreranno più soldi"... se è vero, se con una mano non entreranno più soldi, con l'altra mano lei pone a rischio il nostro Comune di scendere di classe demografica. Lo comprende perché, no? Di scendere di classe demografica.

E se scende di classe demografica son dolori, per una serie di cose che lei conosce meglio di me.

Alcune delle tasse che già il Comune impone, dovranno abbassarsi scendendo di classe demografica. Me ne frega assai poco. Persino questo Consiglio Comunale rischia di passare non a 16 ma magari a 13. Non me ne importa niente! Anzi, devo dirle una cosa: io parlo contro gli interessi della mia parte politica che, essendo un piccolo partito, quando prende i voti nelle amministrative, prende i voti con più fatica di quanto non li possa prendere il PdL e - devo dire - anche il PD, che sono partiti nazionali. Sa perché?

Perché molta gente che vive "al mare", probabilmente vota i partiti nazionali, non vota i piccoli partiti che hanno forza nella realtà locale. Quindi vado contro persino gli interessi "di bottega" nel dirlo questo.

Però faccia attenzione, Assessore, perché questo provvedimento potrà portare una serie di conseguenze: contenzioso da un lato e dall'altro lato scendere di classe demografica. Vale la pena? Le chiedo: vale la pena?

Ci ripensi, Assessore, e poi torni, magari dopo che ci ha ripensato, con i numeri e capiamo quante sono queste situazioni. E poi insisto: è davvero antipatico pensare di andare a verificare il perché un figlio decide di non vivere insieme con i propri genitori.

D'altronde la stessa sentenza dice che i due coniugi possono pure... devono darne prova. Ma stiamo scherzando? Se io litigo con mia moglie e decido di non volermi separare e me ne vado a vivere in un'altra casa, devo venire da lei a provare il perché? Non mi sembra una cosa proprio giusta, Assessore, eh! Da "lei" intendo dall'Amministrazione Comunale.

Oppure mi devo assoggettare a pagare l'ICI per non dire a lei i fatti miei? Badi piuttosto a verificare come si danno le residenze a Pulsano e questo fenomeno, se esiste, di elusione da qui in avanti sicuramente non ci sarà più.

Questo era!

Presidente SMIRAGLIA

Consigliere Chiarelli, prego.

(Il Consigliere Guzzone interviene fuori microfono)

Un attimo, Assessore. Chiedo scusa, ma aveva parlato come Presidente della Commissione.

(Interventi fuori microfono)

E' giusto! E' giusto! Però gli spetterebbe un altro intervento.

Consigliere LATERZA

Però che la minoranza toglie la parola alla minoranza, è la prima volta che succede da quando io sto in Consiglio Comunale.

Interventi fuori microfono.

Presidente SMIRAGLIA

Consigliere Guzzone, prego.

Consigliere GUZZONE

Io vorrei, su questo aspetto, richiamare soprattutto l'attenzione del Segretario Comunale. Faccio questo intervento anche e soprattutto nell'interesse dell'Amministrazione.

Con la proposta dell'Assessore Cometa, noi qui ci stiamo mettendo probabilmente... che, ripeto, in linea di principio io la rispetto, perché ne abbiamo parlato, perché - voglio dire - di questa norma in discussione forse se n'è fatto anche, più che un uso, un abuso e a volte anche in maniera scorretta.

Però, credo che non sia questa la strada da percorrere per eliminare questo tipo di abuso. Lo dico perché se noi questa sera approvassimo questa proposta di modifica, avremmo violato un principio sacrosanto che è quello della gerarchia delle fonti, perché la riduzione o la detrazione di imposta, la norma è incardinata in un decreto legislativo che questa sera la si vuole modificare attraverso un Regolamento Comunale che non è assolutamente possibile.

La potestà regolamentare dell'Ente, disciplinata dal Decreto Legislativo 446/97, fissa dei limiti entro i quali il Consiglio Comunale può muoversi.

Qui siamo al di fuori di questi limiti perché stiamo riscrivendo, di sana pianta, una norma che il legislatore ha già sancito in un decreto legislativo. Questo potere l'Ente non ce l'ha.

E dico questo anche e soprattutto in funzione del fatto che ciò che noi vogliamo modificare non discende da una norma legislativa, ma da una sentenza della Corte di Cassazione che, secondo il nostro ordinamento, non crea diritto all'interno del nostro Stato. Noi, apparteniamo a quella categoria di ordinamenti cosiddetti del "Civil law" e non quelli del "Common law", per cui la sentenza della Corte di Cassazione, che non vincola nemmeno le Corti sottostanti, figuriamoci se può in qualche modo vincolare o creare diritto all'interno del nostro Comune.

Però il punto cardine e fondamentale rimane quello che ho detto prima, perché qui si sta riscrivendo una norma che è stata già confezionata dal legislatore ed è contenuta in un decreto legislativo; modificarla attraverso una sentenza della Corte di Cassazione, con una norma di rango regolamentare - dottoressa, lei dovrebbe intervenire in questa situazione - è sicuramente contrario al nostro diritto. Cioè: una norma stabilita dal legislatore, non può essere modificata.

Però aggiungo - Assessore - che, del resto, quello che noi vogliamo introdurre con una norma regolamentare è già contenuto nel decreto legislativo. Quindi si tratta solo ed esclusivamente di fare applicare o di applicare la legge nella maniera giusta. Perché l'articolo in questione alla fine dice: "Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".

Quindi io credo che non ci sia nessuna necessità di aggiungere altro, soprattutto perché ci troveremmo nelle condizioni di violare una norma di legge.

A noi è proibito modificare una norma che è già stata scritta e confezionata dal legislatore; aggiungere quello che è stato proposto dal Consiglio Comunale, è semplicemente una violazione di legge questa sera. Però - ripeto - lei può ottenere lo stesso risultato applicando la norma ed evitando che nel nostro Comune si verifichino delle residenze di natura fittizia, perché la legge è chiara e lo dice: "e i suoi familiari dimorano abitualmente", quindi il coniuge e l'altro coniuge. Lo dice già la norma.

Fate in modo che la legge venga applicata nella maniera giusta e raggiungerà lo stesso risultato. Però modificarla, io credo che questa sera qui, con un provvedimento di natura regolamentare, non sia possibile.

Presidente SMIRAGLIA

Il Segretario vuole anticipare...?

No!

Prego, Assessore.

Assessore COMETA

Per ritornare sempre sullo stesso punto, la residenza uno può liberamente averla nel Comune di Pulsano. Non stiamo parlando di vietare la residenza a nessuno, noi stiamo parlando esclusivamente che la detrazione per abitazione principale spetta soltanto nella residenza del nucleo familiare. Non stiamo dicendo a nessuno di non farsi la residenza nel Comune di Pulsano.

Forse qui non ci stiamo capendo dal punto di vista del Regolamento.

Poi avrei gradito, onestamente, che queste osservazioni fossero state fatte sempre in Commissione, dove lei ha partecipato, dove io ho chiesto...

(Il Consigliere Guzzone interviene fuori microfono)

...dove io ho chiesto più volte - chiedo scusa - se c'erano delle modifiche da apportare al Regolamento. Mi è stato detto che andava bene in questo modo.

(Interventi fuori microfono)

Chiedo scusa, però fatemi finire di parlare perché io non ho interrotto.

Di conseguenza, il Regolamento che io porto all'attenzione di questo Consiglio è questo, e non lo ritiro. Non lo ritiro per un semplice motivo: perché c'è una sentenza (che ho allegato qui), c'è anche un parere dell'avvocato Rinaldi, che mi sono fatto mandare e non l'ho allegato perché era una mia questione, diciamo, perché mi volevo rendere conto di quello che stavo facendo, se era giusto o meno. E c'è un parere dell'avvocato Rinaldi a cui ho chiesto. Di conseguenza non intendo ritirarlo. Anche perché mi sembra giusto nei confronti di quei cittadini che pagano correttamente i tributi al Comune di Pulsano, prendere questi provvedimenti che non sono a priori, ma chiaramente verranno fuori da accertamenti che il Comune avrà a fare. Nel momento in cui arriva un accertamento e il cittadino ha delle condizioni specifiche in cui va a giustificare la sua residenza...

Consigliere BORRACCINO (fuori microfono)

Questo non è vero! Questo non è vero!

Assessore COMETA

Perché non è vero? Assolutamente no!
L'accertamento deve essere...

Presidente SMIRAGLIA

Consigliere Borraccino, chiedo scusa! Facciamo completare e poi eventualmente riprendiamo la discussione.

Assessore COMETA

L'accertamento che verrà fatto, verrà fatto con cognizione di causa, non verrà fatto soltanto perché un cittadino risiede in via X, Y, senza tenere conto di determinate situazioni.

E' chiaro che si terrà conto di tante cose: si terrà conto del consumo di energia elettrica, si terrà conto dell'acqua, se è allacciato all'acqua. Si terrà conto di una serie di situazioni...

(Interventi fuori microfono)

Assolutamente no! Gli accertamenti vengono fatti in questo modo!

Presidente SMIRAGLIA

Grazie, Assessore.

Ci sono altri interventi?

Il Consigliere Chiarelli ha chiesto di intervenire, ovviamente extra-relazione di Commissione Consiliare.

Consigliere CHIARELLI

Al di là di questa requisitoria giuridica, che ci compete fino ad un certo punto, noi questa sera stiamo discutendo di un punto molto importante con delle linee molto precise e che abbiamo discusso anche in Commissione.

Due sono le cose: a che serve convocare le Commissioni per la discussione dei punti per poi venire in altre sedi e, per demagogia, fare discorsi completamente diversi? E' nella discussione delle Commissioni che si decide come bisogna affrontare in problema e in quelle discussioni dobbiamo verificare se ci sono dei contenuti che vanno e dei contenuti che non vanno, se siamo d'accordo o se non siamo d'accordo, se dobbiamo dare delle indicazioni diverse o meno, insomma. E' inutile venire qui a fare

la sceneggiata in Consiglio Comunale, a fare i primi della classe! Questo non è giustificabile da parte di nessuno, porca miseria!

Detto questo, io vengo qui per fare politica, vengo per dare il mio contributo, vengo per dare in realtà delle indicazioni che io ritengo giuste, al di là dei rapporti di maggioranza o di minoranza. Perché questo è il ruolo che mi è stato assegnato e questo credo che sia il mio compito.

Detto questo, noi in Commissione abbiamo discusso in riferimento a quella sentenza della Cassazione, ma non perché abbiamo preso come punto di riferimento la sentenza della Cassazione, perché sappiamo qual è la natura giuridica e come ci si può anche comportare, ma io, proprio in virtù di quella sentenza, ho ritenuto giusto che una persona debba pagare i tributi perché ci sono stati fino a questo momento degli escamotage. E' risaputo di persone che votano a Pulsano che noi non abbiamo mai visto.

Ma perché votano a Pulsano?

Perché aveva una casa, aveva un immobile giù a mare. Si sono portati la residenza giù a mare anche se non sono mai stati presenti giù a mare. Sono venuti a votare a Pulsano, stravolgendo anche molte volte gli equilibri politici, perché non sono poche le persone che vengono a votare a Pulsano che abitano giù a mare. E di queste persone, io credo che solo il 10% abitano realmente a Pulsano.

Ma perché hanno fatto questo?

Probabilmente - dico - per non pagare l'ICI. E questo io l'ho condiviso in Commissione, caro Presidente, eri anche presente. Però non condivido il problema dei figli, assolutamente! Non possiamo fare questa discriminazione tra un figlio che è possessore di reddito e un figlio che non è possessore di reddito. Questo no. Perché in realtà anche nelle coppie che non sono ufficialmente separate con sentenza, etc., etc., ma che hanno la proprietà di un immobile, una casa intestata a Carmine Chiarelli e un'altra casa intestata a mia moglie, sono due proprietari diversi, a questo punto io posso farmi due residenze diverse e non pago l'ICI. Quando c'è la comproprietà al 50%, allora dice cose giuste. Ma mio figlio, che per tanti motivi, ha diritto o vuole andare a vivere per i fatti suoi, io gli do in concessione quell'immobile e questo figlio non deve pagare assolutamente l'ICI perché è un componente della famiglia che ha deciso di scindere il proprio foglio di famiglia e di andare a vivere col proprio foglio di famiglia in quella residenza, in quella via, al di là se ha la disponibilità economica o meno, perché il padre può anche intervenire per il sostenimento di questo figlio.

Quindi questa discriminazione è inammissibile.

Di conseguenza, sì come abbiamo discusso in Commissione, no per i figli. E prego, a questo punto, la maggioranza, di togliere dal Regolamento i figli.

Sono d'accordo con le dichiarazioni che ha fatto Borraccino! I figli devono essere tolti, perché non si può fare un discorso di questo tipo qua. Mentre è vero, è giusto fare il discorso...

Presidente SMIRAGLIA

Grazie, Consigliere.

Assessore COMETA

Giusto per i figli. Se i figli hanno un contratto di comodato, il problema non sussiste assolutamente. Se hanno un contratto di comodato regolarmente registrato e viene esibito al Comune, non ci sono problemi per quanto riguarda la detrazione.

(Interventi fuori microfono)

Ma se i figli vanno a...

(Interventi fuori microfono)

Lo prevede la Legge!

Presidente SMIRAGLIA

Mettiamo un po' di ordine.

Per dichiarazione di voto, Consigliere Guzzone, sennò ritorniamo sull'argomento.

Prego.

Consigliere GUZZONE

Io volevo chiarire una cosa, però: forse il mio intervento non è stato compreso. Io non sono in disaccordo con il fine che si vuole raggiungere, non credo che questa sia la strada giusta, nel senso che la Corte di Cassazione ha dato una interpretazione di una norma che è già scritta. Non ha bisogno di modificarla. La deve solamente applicare nella maniera giusta.

Però, avvocato, anche lei che è Sindaco, glielo dica: può una norma regolamentare modificare una norma di legge? Glielo dica! Cioè: quella norma che noi abbiamo recepito nel Regolamento, è scritta in un decreto legislativo. La possiamo modificare con Regolamento?

E' questo il punto!

Io non sono in disaccordo con l'obiettivo che si vuole raggiungere, sto dicendo: non facciamo una cosa che può, viceversa, invece, fare raggiungere un risultato diverso. Perché la norma c'è già, la Corte di Cassazione ne ha dato una interpretazione rigorosa e spetta al Comune applicare quella interpretazione.

Ma la norma ce l'abbiamo già: non c'è bisogno di riscriverla. E' questo il punto!

Perché se noi riscriviamo la norma, noi stiamo modificando un articolo di legge che è scritto in una maniera diversa.

Questo è il tenore del mio intervento!

Allora, c'è già la norma, non c'è bisogno che la reinventiamo per poter aggiungere quel tipo di risultato, perché quella è una norma che non può essere modificata dal Regolamento perché l'ha scritta il legislatore. Il Regolamento non fa altro che recepirla. La Cassazione l'ha interpretata e ha dato, secondo me, la giusta interpretazione. Ora spetta all'Ente e agli uffici farla applicare nella maniera giusta, senza che ci sia la necessità di ritoccarla.

Questo è il tenore del mio intervento!

Quindi io non mi sto rimangiando quello che ho detto in Commissione, sto solo facendo una puntualizzazione di come raggiungere un certo risultato. Lo può raggiungere senza manomettere quella norma. Lo chiedo anche al Sindaco, che è un avvocato, e lo chiedo al Segretario Comunale se con norma regolamentare può modificare una norma di Stato. E' una cosa illegittima e non la si può fare!

Assessore COMETA

Ma non sto modificando assolutamente niente! Nel Regolamento noi stiamo facendo chiarezza per dire soltanto ai cittadini...

(Intervento fuori microfono)

Non è così? Io c'ho il parere...

(Interventi fuori microfono)

Appunto, noi stiamo andando a specificare! Stiamo soltanto facendo chiarezza! Chi legge il nostro Regolamento...

Interventi fuori microfono.

Presidente SMIRAGLIA

Abbiamo registrato, anche se fuori...
Lo può ripetere, per favore?

Consigliere GUZZONE

Lo dico al microfono. Se la norma regolamentare viene modificata, io sono contrario.

Assessore COMETA

Come "la norma regolamentare viene modificata"?

Consigliere GUZZONE (fuori microfono)

Se quella del nostro Regolamento viene modificata, io sono contrario. Come lo devo dire?

Presidente SMIRAGLIA

Quindi è contrario alla proposta di deliberazione che sembra che l'Assessore voglia mantenere così com'è, anche perché si tratta di una specificazione, interpretazione e, quindi, un Regolamento di attuazione che può anche essere più preciso.

Altri interventi per dichiarazione di voto?

Consigliere Borraccino.

Consigliere BORRACCINO

L'Assessore non intende recedere da questa proposta. Noi gli chiediamo di tornare in Consiglio, in ogni caso, con una proposta chiara, attraverso la quale si possa evincere il modo con cui intende "combattere" non solo l'elusione ma anche l'evasione. Venga qui l'Assessore, dicendoci: "Io intendo fare A, B, C e D per evitare l'evasione e per evitare l'elusione". Perché il provvedimento di questa sera allude ad un tentativo di combattere un comportamento elusivo, che neanche io non condivido perché sono convinto anche io che ci sono tantissime o tante - non ho idea - o alcune situazioni attraverso le quali, avendo acquisito... e non può dire l'Assessore: "Che c'entra la residenza?". No! Avendo acquisito facilmente evidentemente la residenza, i cittadini hanno inteso residenza come abitazione principale. Questo è il sillogismo sul quale si fonda l'elusione di cui stiamo parlando.

Non vogliamo vederla questa cosa? Non vediamola! Venga qui l'Assessore proponendoci nuovi modi attraverso i quali l'Amministrazione Comunale intende verificare la richiesta di residenza nel nostro Comune. Non si può prescindere da questo!

Per il resto, scrivere sul Regolamento, forzandola peraltro - forzandola peraltro - un pezzetto del dispositivo della sentenza, che non parla dei figli... Rileggetela: non parla dei figli! L'Assessore va persino oltre. Non parla dei figli, parla dei coniugi. Parli dei coniugi, non parla dei figli.

E poi dice la sentenza una cosa veramente che, se applicata, poi, per un provvedimento fiscale è veramente antipatica, cioè il cittadino deve dare la prova che è separato di fatto. Questa cosa è davvero antipatica, anche da un punto di vista etico. Non la vedete?

(Interventi fuori microfono)

Assessore, io la sentenza me la sono letta, eh! La sentenza me la sono letta! Assessore...

Presidente SMIRAGLIA.

Consigliere Borraccino, è un suo punto di vista.

(Interventi fuori microfono)

Assessore Cometa, per cortesia!

Consigliere BORRACCINO

Questo è il mio punto di vista. E' dal punto di vista etico assai opinabile, perché la sentenza dice: "A meno che non ne dia la prova". Quindi noi qui non solo stiamo pensando... lo ha fatto la sentenza, ma se il Consiglio Comunale lo adotta stiamo pensando ad un certo tipo di modello di famiglia.

Ma poi stiamo dettando anche le norme di azione del conflitto all'interno della famiglia. Amici Consiglieri Comunali, i conflitti all'interno della famiglia prendono mille modi di espressione: noi non possiamo incanalarli e né possiamo chiedere ai cittadini del nostro Comune di venire a dichiarare all'Assessore alle Finanze il come hanno stabilito di vivere separati.

Questa cosa vedete che è antipatica davvero. Molti cittadini non lo faranno, si faranno assoggettare all'ICI - e c'è il punto successivo - alla TARSU pur di non raccontare i fatti propri. Non credo...

Presidente SMIRAGLIA

Eravamo per esprimere una eventuale dichiarazione di voto, Consigliere Borraccino. La prego!

Consigliere BORRACCINO

Stavo argomentando il mio no. Il mio no è fondato su queste perplessità, che si associano a quelle che voi state sottovalutando che sono di tipo giuridico.

Poi fate come credete. Noi siamo contro chi evade le tasse e siamo contro chi elude le tasse.

Voi siete quelli che siete rappresentati anche da un leader che qualche volta lascia intendere che pagare le tasse forse non è proprio una cosa obbligatoria. Non cambiamo le carte in tavola questa sera, eh, perché la realtà della politica è questa: voi avete un leader nazionale che qualche volta, bah, non so... qualche volta...!

E il linguaggio del non mettere le mani nelle tasche degli Italiani, non è di un partito comunista, è del vostro partito. Qualche volta siete un po' strabici. Stasera voi non solo volete...

Presidente SMIRAGLIA

Consigliere!

Consigliere BORRACCINO

Ho finito...

Presidente SMIRAGLIA

Guardi me ogni tanto, perché sennò poi mi dimentico che deve parlare...

Consigliere BORRACCINO

Presidente...

Presidente SMIRAGLIA

Altrimenti la perdo di vista.

Consigliere BORRACCINO

Io so che il Regolamento dice che devo guardare lei, però il suo atteggiamento è cugino dall'atteggiamento che trapela da quella delibera che mi pare davvero di destra, di una certa destra che vuole entrare nella vita delle persone, dettando il modo in cui le persone devono vivere.

Noi siamo di sinistra e - non si stupisca della parola che sto per dire - siamo libertari, per certi versi più liberali di voi - è chiaro? - e quindi noi difendiamo il diritto dei cittadini di vivere come vogliono, di vivere nella casa in cui decidono di vivere.

Per queste ragioni...

Presidente SMIRAGLIA

Consigliere Borraccino, non la devo richiamare tutte le volte, perché altrimenti...

Consigliere BORRACCINO

Per questa ragione...

Presidente SMIRAGLIA

Grazie. Grazie.

Consigliere Laterza, prego.

Consigliere LATERZA

Di fronte ad un argomento che è assolutamente di carattere tecnico, abbiamo praticamente nuovamente reso palesi le strategie di piccolo cabotaggio che nel Comune di Pulsano, in particolare in via Costantinopoli, dalle 20.00 in poi, sono usi alcuni personaggi politici mettere in cantiere e prendono, più o meno, di mira evidentemente queste strategie qualche malcapitato, secondo loro, amministratore comunale e poi, queste strategie, prendono forma nelle astruse teorie pseudo-politiche che obiettivamente non stanno né in cielo e né in terra, in queste disquisizioni nel Consiglio Comunale.

Io credo che questo tipo di atteggiamento che si scontra, invece, con un atteggiamento corretto che alcuni Consiglieri Comunali di minoranza questa sera hanno palesato, e soprattutto in un atteggiamento corretto e onesto intellettualmente, si scontra non solo con la logica, non solo con l'etica politica, non solo con l'etica amministrativa, ma si scontra contro una granitica maggioranza.

Per cui, se voi avete deciso che il personaggio da prendere di mira in questo periodo, perché magari pensate per chissà quale motivo o qualsiasi vostra fantasia mentale sia l'Assessore Cometa e, quindi, a lui dedicate i manifesti e gli attacchi politici su un - evidentemente - banalissimo (perdonami per il "banalissimo", Assessore) aggiustamento di un Regolamento, addirittura ponendo delle problematiche che non stanno né in cielo e né in terra. Mica stiamo parlando della residenza.

Non è detto che uno che è residente non paga l'ICI o uno diventa residente per non pagare l'ICI. Io sono residente a Pulsano, sono residente nella mia villa al mare e, pure essendo io residente, i proprietari della villa pagano l'ICI. Né si può mai pensare che essere separati può, in qualche maniera, diventare una situazione talmente personale da non dover dare conto agli Enti che sono preposti a controllare se qualcuno evade o meno del proprio stato di separazione o meno.

Vi posso assicurare che chi è separato, il proprio stato di separazione lo deve - e qualcuno qui ce lo dovrebbe insegnare - più volte manifestare, alcune volte viene richiesto dallo stesso Ufficio delle Entrate, che deve fare le proprie valutazioni di carattere fiscale.

Ma di che cosa stiamo parlando?

Allora, il nostro voto...

(Il Consigliere Borraccino interviene fuori microfono)

La separazione legale, certo.

(Il Consigliere Borraccino interviene fuori microfono)

Consigliere, se tu hai come domicilio più importante il domicilio in un Comune e c'hai un'altra casa, tu puoi non pagare l'ICI su una sola casa, non su tutti e due i Comuni. Ma del resto non sono solo gli Enti che fanno questo tipo di ragionamento, lo stesso Stato nel momento in cui ti fa pagare il canone televisivo fa lo stesso tipo di accertamento. E non significa niente essere di destra o di sinistra! Significa solamente a Pulsano, nel Consiglio Comunale, alle 21.30, voler strumentalizzare un Regolamento per mettere in difficoltà un personaggio amministrativo. Questo significa! E noi non

siamo d'accordo con questo, noi siamo d'accordo con chi, invece, opera intellettualmente in maniera onesta. Per questo votiamo a favore!

Presidente SMIRAGLIA

Grazie, Consigliere Laterza.
Passiamo alla votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 4 voti contrari su n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente SMIRAGLIA

Per la immediata esecutività?

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 4 voti contrari su n. 18 Consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Prot. n. 19006

Pulsano, li 29 NOV. 2010

Oggetto: Trasmissione verbale del 26 novembre 2010 riunione commissione consiliare « Finanze, Tributi e Bilancio »

**Al Consigliere Anziano
Dott. Luigi Laterza
Al Sig. Sindaco
Avv. Giuseppe Ecclesia
Al Segretario Generale
Dott.ssa Marcella Calia**

SEDE

**In allegato si trasmette copia del verbale di cui all'oggetto.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.**

p. Il Presidente della Commissione



Verbale Commissione Consiliare "Finanze -
Tributi e Bilancio

L'anno 2010 il giorno 26 del mese di novembre è stata convocata con nota n. 18568 del 22/11/2010 la commissione consiliare "Finanze - Tributi e Bilancio, regolarmente notificata.

All'ora 11,40 sono presenti:

Reg. Carmine Diorelli - Presidente

- D. Pietro Borraiccio - Cons.

- ~~Giuseppe Piricci~~ - Cons.

5 Altri presenti l'ora Cons. Consente.

Dopo le funzioni di segretario il presidente ha dato il verba.

Il presidente, visto il numero degli aderenti, dichiara la seduta.

Il presidente chiede all'ora Consente di relazione di presentarsi all'ordine del giorno.

All'ora 12,00 entra il consigliere D. Diorelli.

Dopo l'ordine del giorno si passa alla relazione.

Il presidente propone di votare la relazione.

Per tutti e 8 (otto) punti all'ordine del giorno.

FAVOREVOLI : 2 (SIRAGLIA - LEVITI)

CONTRARI : 1 (BORRACCIO)

ASTENSIONI : 1 (DIORRELLI)

La riunione termina alle ore 13,30

Il Presidente

[Signature]


Il Segretario

[Signature]

[Signature]
11/12

Verbale letto confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(Giovanni SMIRAGLIA)


IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa CALIA Marcella)


CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 30/12/2010 per rimanervi 15 giorni consecutivi (N. 1796 Pubblicazioni).

Pulsano, li 30/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa CALIA Marcella)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

- la presente delibera è stata pubblicata il 30/12/2010 per rimanervi 15 giorni consecutivi
- è divenuta esecutiva il 10/12/2010
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile
 - per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, li 30/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CALIA Marcella
